



COMUNE DI MIAGLIANO

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.33

OGGETTO:

**RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
ART. 20 DEL T.U.S.P. N. 175/2016**

L'anno duemilaventiquattro addì diciotto del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome	Presente
1. MOGNAZ Alessandro - Sindaco	Sì
2. VINETTI Mauro - Consigliere	Sì
3. BALDI CINZIA - Consigliere	Sì
4. MUNARETTO Daniele - Consigliere	Giust.
5. DOUMA Nadia - Consigliere	Sì
6. VARESANI DAVIDE - Consigliere	Giust.
7. FILEPPO Carolina - Consigliere	Sì
8. CASTELLO Gianmario - Consigliere	Sì
9. MANTOVANI Paola - Consigliere	Sì
10. GIRARDI OLIVIERO - Consigliere	Sì
11.	
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signora DURIO Dr.ssa Carmen la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MOGNAZ Alessandro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

premesse che:

l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;

se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

l'articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;

per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

premesse che:

l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "**revisione straordinaria**" delle partecipazioni societarie;

tale provvedimento di revisione è stato approvato in data **25.09.2017 con deliberazione del Consiglio comunale n. 20,**

per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il comune di Miagliano risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
A.T.A.P. SPA	01537000026	0,098%	Mantenimento senza interventi	
S.E.A.B. SPA	02132350022	0,32%	Mantenimento senza interventi	
CORDAR SPA	01866890021	0,47%	Mantenimento senza interventi	
CAP MIAGLIANO S.C. A R.L.	01262710021	1%	Mantenimento senza interventi	
A.T.L. TERRE DELL'ALTO PIEMONTE	02768300028	0,034%	Mantenimento senza interventi	

Partecipazioni indirette detenute attraverso:

Ripetere la tabella per ciascuna "tramite".

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA ATTRaverso LA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ASRAB	01929160024	SEAB NS.QUOTA 0,096%	Mantenimento senza interventi	
EXTRA.TO	10384410014	ATAP NS. QUOTA 0,0025%	Mantenimento senza interventi	
ENERBIT	02267460026	CORDAR NS. QUOTA 0,022%	Mantenimento senza interventi	
ACQUEDUEO	002230170025	CORDAR NS. QUOTA 0,0067%	Mantenimento senza interventi	

preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio ragioneria ha predisposto il **Piano di razionalizzazione 2024** allegato alla presente (**Allegato A**);

Piano che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

Attestato che sulla presente proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);

Attestato che sulla presente proposta è stata acquisita la **presa d'atto del Revisore dei conti**, verbale n. 12 del 13.12.2024, protocollo 3990 del 17.12.2024, allegato,

FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il **Piano di razionalizzazione 2024** delle società pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
3. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).
4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul link "Amministrazione Trasparente" sul sito del Comune di Miagliano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udata la su estesa proposta di deliberazione e ritenutola meritevole di approvazione;
- Visti i pareri favorevolmente espressi dal responsabile del servizio competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime

DELIBERA

Di approvare integralmente la su esposta proposta.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione favorevole unanime

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
MOGNAZ Alessandro

II SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
DURIO Dr.ssa Carmen